



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 753/2017 promossa da:

████████████████████ (C.F./P.IVA ████████████████████████████████) elettivamente domiciliata presso l'avv.to
FABIANI FRANCO, con studio in VIA ALBERTOLLI, 9 22100 COMO, che lo assiste e difende
come da delega agli atti

ATTORE/I

contro

CARIGE SPA (C.F./P.IVA), elettivamente domiciliato presso l'avv. SORGATO DANIELA, con
studio in VIA AQUILEIA, 6 35139 PADOVA, che lo assiste e difende come da delega agli atti

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato la ████████████████████████████████ conveniva in giudizio innanzi
al Tribunale di Como Banca Carige s.p.a. con richiesta di accertare e dichiarare l'illegittimità: - della
applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili
prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per
inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione; - della

applicazione di un tasso di interesse debitore superiore, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 - e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto; - per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 60.166,43 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditorî al saggio convenzionale. In ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.- In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio parte convenuta formulando eccezione di prescrizione con riferimento agli addebiti contestati in data anteriore al 18.3.2006 e comunque contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed exceptio, chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, esperita CTU, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17 giugno 2020 e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.

Preliminarmente si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta.

La giurisprudenza di legittimità ha diverse volte ribadito che: "In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte." (Cass. sent. n. 15895 del 13/06/2019). Ed ancora: "In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebitato proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto." (Cass. ordin. n. 31927 del 06/12/2019).

Nella fattispecie si osserva che dall'analisi dei documenti disponibili non emergono indicazioni specifiche di linee di fido o plafond accordato e, in assenza di affidamenti, le rimesse devono ritenersi aventi tutte natura solutoria. Contrariamente a quanto prospettato da parte attrice nella propria memoria

n. 3), la prova della sussistenza di c.d. affidamenti di fatto, anche laddove volesse assumersene la rilevanza al fine di verificare la natura ripristinatoria delle rimesse in mancanza di pattuizione scritta, non può desumersi dalla sola qualità di imprenditore del correntista. Il fatto che la [REDACTED] necessitasse di credito bancario per l'esercizio della sua attività di impresa e che, nella tolleranza dell'istituto bancario il conto corrente fosse costantemente in rosso, non equivale ad accertare che la Carige abbia effettivamente accordato aperture di credito, né dimostra tanto meno per quale ammontare, onde potere di volta in volta verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse. Parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a proprio carico e perciò il termine decennale dell'azione di ripetizione decorre non dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto ma dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati.

E' invece infondata la questione sollevata dalla banca in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio per avere parte attrice prodotto, al fine dell'accertamento delle asserite poste illegittime, esclusivamente gli estratti conto scalari trimestrali. Come evidenziato dal CTU, la ricostruzione del rapporto, sebbene non analitica in mancanza di tutti gli estratti conto, è comunque sufficientemente completa e puntuale e conduce a conclusioni finali ragionevolmente verosimili ed affidabili; e nella risposta alle osservazioni del ctu (pag. 11 dell'elaborato) si comprende l'ordine di grandezza infinitesimale della divergenza che potrebbe sussistere tra i risultati del calcolo sintetico rispetto ai dati matematicamente corretti, che costituisce un potenziale scarto francamente non significativo.

Sussiste la lamentata illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, spese e commissioni, per difetto di pattuizione scritta poiché le condizioni economiche del rapporto non sono affatto puntualmente convenute per ciascuna voce nel contratto di conto corrente del 28 maggio 1998 ed allegato (doc. 3 fasc. att.), come eccepito dalla Banca convenuta: la sezione IV del contratto non indica l'importo né delle spese fisse di chiusura (tanto meno lo fa l'art. 7 del contratto richiamato nelle difese di parte convenuta) né un tasso debitore ultralegale, essendo stato contrattualmente previsto esclusivamente un tasso per sconfinamento oltre il fido o in assenza di fido e tasso di mora; e anche per quanto concerne la C.M.S. la pattuizione non è supportata da un'esatta individuazione poiché non è chiaro né a quale base di calcolo dovrebbe applicarsi la misura indicata dello 0,250% né il periodo da considerare per effettuare il conteggio; il "foglio informativo analitico" richiamato e che dovrebbe contenere le altre condizioni economiche non previste dalla sez. IV non risulta invece materialmente allegato al contratto.

Pertanto ex art. 117 tub le spese non espressamente e correttamente pattuite non erano dovute e nei limiti della prescrizione decennale devono essere restituite così come gli interessi eccedenti il tasso sostitutivo previsto dalla medesima norma.

E' del pari illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi perché la Banca non ha dato prova del rituale adeguamento della sua previsione alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Se è vero infatti che la banca ha provveduto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ha dato invece prova non solo della specifica pattuizione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi – che una recente pronuncia della Cassazione 2769/19 ritiene indispensabile -, ma neppure della sua comunicazione al cliente prescritta dalla stessa delibera CICR e che non risulta prodotta in atti.

Dai conteggi elaborati dal CTU in base ai suesposti criteri l'indebito percepito dalla Banca, non oggetto di prescrizione, risulta pari all'importo di € 2.392,09 nei cui limiti la domanda deve essere pertanto accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della somma liquidata, dei parametri di cui al d.m. 55/14 ai valori massimi per la complessità dei mutamenti di giurisprudenza intervenuti nelle questioni esaminate e dell'attività difensiva svolta. Pone gli oneri di ctu, già liquidati con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

condanna parte convenuta, per le ragioni indicate in parte motiva, alla restituzione a parte attrice dell'importo di € 2.392,09 oltre interessi legali dal 18.3.2016 al saldo effettivo.

Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 746,00 per esborsi, € 4.536,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Pone gli oneri di ctu definitivamente a carico della parte convenuta.

Como, 30 ottobre 2020

Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola